

*Studio Legale*  
**Avv. Francesca De Domenico**  
Via A. Saffi isol. 103 pal. C  
98123 Messina

**Spett.le**  
**FIMMG Messina**  
**Via Centonze**  
**98123 Messina**

Un'altra importante novità ha segnato le cronache giudiziarie della ormai annosa vicenda relativa alla remunerazione dei medici specializzati negli anni intercorsi tra il 1982 ed 1991.

La Corte d' Appello di Messina, sez. civile, con ordinanza motivata ha riconosciuto la esecutività della sentenza di primo grado con la quale ai dottori era stato riconosciuto il pieno diritto al risarcimento dei danni subiti dallo Stato Italiano per il mancato recepimento delle direttive CEE 16.06.75, n.° 363, e 26.01.82, n.° 76, in forza delle quali era previsto l'obbligo, a carico dello Stato, in qualità di Stato Membro, di remunerare, in modo adeguato, la formazione specialistica svolta nelle relative scuole dai medici specializzandi, sia a tempo pieno che a tempo ridotto. Invero, si tratta di una delle prime pronunce in questo senso del foro messinese giacché, nonostante in passato fossero già state emanate sentenze di accoglimento da parte del Tribunale, in sede di gravame, la Corte d' Appello aveva ritenuto opportuno sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, bloccando, così di fatto, il recupero effettivo e sostanziale delle somme nei confronti dei Ministeri.

Nel merito, la situazione non si è ovviamente discostata dalla precedente impugnata pronuncia in forza della quale il Tribunale aveva già statuito il principio secondo cui, qualora uno Stato Membro violasse l'obbligo su di esso gravante di adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato previsto da una direttiva, si trovava tenuto al risarcimento dei danni che avesse arrecato ai singoli. Allo stato, dunque, non sussistendo più impedimenti di sorta ovvero cavilli giuridici da neutralizzare si procederà - con solerzia ed in tempi brevi - al recupero degli emolumenti da liquidarsi in ragione della durata del corso legale di formazione per ciascun medico.

Con riguardo, ancora, all' entità del diritto riconosciuto agli istanti, la Corte d' Appello ha confermato l' adeguamento della posizione giuridica dei medici a quella già propria dei destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio.

Per l' effetto, le Amministrazioni convenute erano già state condannate alla corresponsione in favore dei medici istanti della somma di euro: 6.713,94 per ciascun anno della durata del corso di specializzazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per quanto la suddetta pronuncia non abbia innovato la materia, confermando tutti i principi di diritto consolidati in materia anche dalla Suprema Corte, non di meno sembra avere il pregio di aver raggiunto lo scopo di coronare gli impegni dedicati dai medici specializzati per ottenere il tanto agognato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dallo Sato Italiano per mancato recepimento delle direttive.

A questo punto si può ben dire che le speranze si sono tramutate in realtà.

Cordiali saluti,

*Francesca De Domenico*

Messina, 10 Maggio 2011